

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione Sede e Durata

E' costituita, con sede legale in Biella l'associazione denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di BIELLA - APS - ETS**" - fondata il 10 ottobre 1872 con decorrenza dal 1-1-1873. La sede legale ed operativa potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con delibera del Comitato Direttivo dell'associazione da comunicare agli organi competenti nei termini di legge.

La variazione dell'indirizzo di ubicazione della sede legale oppure operativa nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna modifica allo statuto.

Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano del Piemonte. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati o di terzi di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al



miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, a' sensi dell'art. 5 comma 1 lettere f), i), k), e) D. Lgs. 117/2017 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti, anche tra i propri Soci purché non siano anche volontari, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero di lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, montagna terapia, ciclo escursionistiche dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole e i gruppi competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, montagna terapia, ciclo escursionistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati, i qualificati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, **ciclo escursionistiche, alternanza scuola lavoro**, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;

l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali **nei limiti consentiti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017** e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerienze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I Soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata



dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri regionale o interregionale.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, nè usufruire dei servizi sociali, nè ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi

contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.



L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Presidente sezionale;
- elegge il Consiglio Direttivo, i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci consuntivo e preventivo, nonché il bilancio sociale ove predisposto e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 50 (cinquanta) Soci, aventi diritto al voto.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali. L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci maggiorenni della Sezione.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta ordinaria o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

Art. 16 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono

assistere all'Assemblea. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario, salvo che il verbale sia redatto dal Notaio e tre Scrutatori; spetta al Presidente verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

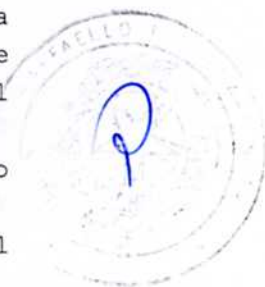
E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per televideoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale, a condizione:

- 1) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;
- 2) - che sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori ed eventualmente sindaci, se nominati, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- 3) - che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale anche all'occorrenza visionando, inviando o ricevendo documenti o facendo verbalizzare i propri interventi;
- 4) - che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare.

Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il



voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto, la fusione o scissione della Sezione, l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi anche soggetti estranei al C.A.I..

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale o pubblicazione sul proprio sito internet per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero 15 (quindici) componenti compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- cura la redazione dei bilanci della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei

Soci;

- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la Sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti **2 (due)** Vice Presidenti; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto, e fra i non soci.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti, ad esclusione del Presidente, durano in carica **tre anni** e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile - consecutivamente - per una sola volta. Per ulteriori rielezioni deve intercorrere almeno un anno.

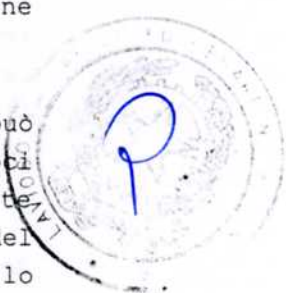
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti **a n. 3 (tre)** riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti, nell'ordine del numero decrescente di voti ricevuti, con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 - Modalità di convocazione



Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da un Vice Presidente, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni 2 (due) mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione nè alle deliberazioni relative, nè può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci. Qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento, il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente sezionale.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone

ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 - Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti effettivi (i Revisori dei conti) e un supplente, anche non soci. Durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, nonché del bilancio sociale ove predisposto, redigendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, anche monocratico, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di

controllo e a tal fine possono chiedere ai componenti il Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame dei bilanci della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

TITOLO IV CARICHE SOCIALI

Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo o di altra natura con le strutture centrali, territoriali del CAI.

TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna nè patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 29 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII PATRIMONIO

Art. 30 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.



I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico secondo gli obblighi di legge mediante affissione all'albo sezionale o pubblicazione sul proprio sito internet per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'Assemblea e previo parere positivo del Comitato centrale di indirizzo e controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purchè costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purchè costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, nè al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle

disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento e sue eventuali modifiche acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Acronimi usati nel presente Statuto:

AD Assemblea dei Delegati

CAI Club Alpino Italiano

CDC Comitato Direttivo Centrale

CDR Comitato Direttivo Regionale

OTCO Organo Tecnico Centrale Operativo

OTTO Organo Tecnico Territoriale Operativo

Firmato: EUGENIO ZAMPERONE - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

***Copia conforme all'originale, composto di n° 8 uen:
fogli firmati a norma di legge, concorda pure con quanto allegato,
che si rilascia per uso CAI - CENTRALE***

Biella, R 1° APRILE 2021



Raffaello Lavioso

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione Sede e Durata

E' costituita, con sede legale in Biella l'associazione denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di BIELLA - APS - ETS**" - fondata il 10 ottobre 1872 con decorrenza dal 1-1-1873. La sede legale ed operativa potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con delibera del Comitato Direttivo dell'associazione da comunicare agli organi competenti nei termini di legge.

La variazione dell'indirizzo di ubicazione della sede legale oppure operativa nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna modifica allo statuto.

Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano del Piemonte. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati o di terzi di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al



miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, a' sensi dell'art. 5 comma 1 lettere f), i), k), e) D. Lgs. 117/2017 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti, anche tra i propri Soci purché non siano anche volontari, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero di lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, montagna terapia, ciclo escursionistiche dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole e i gruppi competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, montagna terapia, ciclo escursionistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati, i qualificati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, **ciclo escursionistiche, alternanza scuola lavoro**, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;

l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali **nei limiti consentiti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017** e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerienze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I Soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata



dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri regionale o interregionale.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, nè usufruire dei servizi sociali, nè ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi

contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.



L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Presidente sezionale;
- elegge il Consiglio Direttivo, i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci consuntivo e preventivo, nonché il bilancio sociale ove predisposto e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 50 (cinquanta) Soci, aventi diritto al voto.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali. L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci maggiorenni della Sezione.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta ordinaria o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

Art. 16 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono

assistere all'Assemblea. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario, salvo che il verbale sia redatto dal Notaio e tre Scrutatori; spetta al Presidente verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

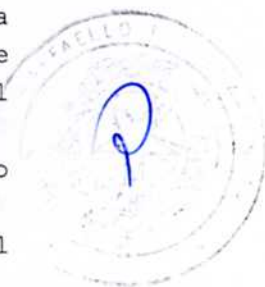
E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per televideoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale, a condizione:

- 1) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;
- 2) - che sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori ed eventualmente sindaci, se nominati, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- 3) - che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale anche all'occorrenza visionando, inviando o ricevendo documenti o facendo verbalizzare i propri interventi;
- 4) - che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare.

Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il



voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto, la fusione o scissione della Sezione, l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi anche soggetti estranei al C.A.I..

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale o pubblicazione sul proprio sito internet per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero 15 (quindici) componenti compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- cura la redazione dei bilanci della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei

Soci;

- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la Sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti **2 (due)** Vice Presidenti; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto, e fra i non soci.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti, ad esclusione del Presidente, durano in carica **tre anni** e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile - consecutivamente - per una sola volta. Per ulteriori rielezioni deve intercorrere almeno un anno.

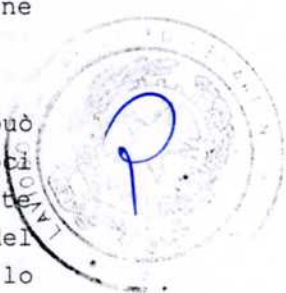
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti **a n. 3 (tre)** riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti, nell'ordine del numero decrescente di voti ricevuti, con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 - Modalità di convocazione



Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da un Vice Presidente, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni 2 (due) mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione nè alle deliberazioni relative, nè può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci. Qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento, il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente sezionale.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone

ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 - Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti effettivi (i Revisori dei conti) e un supplente, anche non soci. Durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, nonché del bilancio sociale ove predisposto, redigendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, anche monocratico, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di

controllo e a tal fine possono chiedere ai componenti il Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame dei bilanci della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

TITOLO IV CARICHE SOCIALI

Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo o di altra natura con le strutture centrali, territoriali del CAI.

TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna nè patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 29 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII PATRIMONIO

Art. 30 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.



I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico secondo gli obblighi di legge mediante affissione all'albo sezionale o pubblicazione sul proprio sito internet per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'Assemblea e previo parere positivo del Comitato centrale di indirizzo e controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purchè costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purchè costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, nè al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle

disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento e sue eventuali modifiche acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Acronimi usati nel presente Statuto:

AD Assemblea dei Delegati

CAI Club Alpino Italiano

CDC Comitato Direttivo Centrale

CDR Comitato Direttivo Regionale

OTCO Organo Tecnico Centrale Operativo

OTTO Organo Tecnico Territoriale Operativo

Firmato: EUGENIO ZAMPERONE - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

***Copia conforme all'originale, composto di n° 8 uen:
fogli firmati a norma di legge, concorda pure con quanto allegato,
che si rilascia per uso CAI - CENTRALE***

Biella, R 1° APRILE 2021



Raffaello Lavioso



Dott. Raffaello LAVIOSO

NOTAIO

Via della Repubblica n. 8 - 13900 Biella (BI)

Tel 015.20265 - Fax 015.33350

e-mail: rlavioso@notariato.it

Numero 76.626 di Repertorio

Fascicolo Numero 16.469

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno 1 (uno) del mese di aprile alle ore nove e trenta.

In Biella nel mio studio in Via della Repubblica n. 8.

Davanti a me dottor RAFFAELLO LAVIOSO Notaio in Biella iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Biella e Ivrea, è comparso il signor:

- ZAMPERONE EUGENIO, nato a Biella il 30 marzo 1948 ed ivi residente in Via Boglietti n. 1.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, dichiarando di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione **"CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Biella"**, con sede in Biella Via Pietro Micca n. 13, iscritta al n. 942 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte, codice fiscale 81001110022, mi ha richiesto di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dell'Associazione suddetta, convocata per il giorno 16 marzo 2021 alle ore 18.00 presso il mio studio in Biella Via della Repubblica n. 8, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1) - approvazione del nuovo Statuto per l'adeguamento richiesto dal D. Lgs. 117/2017 in materia di Enti del Terzo Settore.

oltre alla trattazione degli ulteriori argomenti indicati all'ordine del giorno che non richiedono la forma pubblica e che pertanto formeranno oggetto di verbalizzazione separata in forma privata nell'ambito della stessa riunione assembleare che proseguirà a tale fine senza soluzione di continuità.

L'attestazione essenziale circa lo svolgimento e l'esito dei lavori assembleari risulta già iscritta nel mio repertorio al n. 76.588 giorno stesso in cui si è tenuta l'assemblea.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio ho provveduto a redigere senza ritardo nel tempo utile necessario il presente verbale in analogia all'ultimo comma dell'art. 2375 C.C.; verbale che di seguito sottoscrivo unitamente al comparente.

"L'anno duemilaventuno, il giorno 16 (sedici) di marzo alle ore diciotto.

In Biella nel mio studio in Via della Repubblica n. 8, si è tenuta in modalità telematica mediante collegamento in televideoconferenza l'assemblea dei soci dell'Associazione **"CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Biella"**, suddetta, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato. Assume la presidenza della riunione a' sensi di legge e di statuto il signor ZAMPERONE EUGENIO nella citata sua qualità,

REGISTRATO

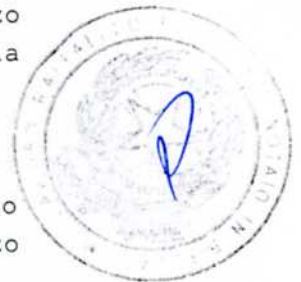
presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Biella

il 01/04/2021

al n° 2001

serie 1T

con €. Esente



il quale,

verifica e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in termini in questo luogo, per le ore 16.00 del giorno 16 marzo 2021 in prima convocazione mediante e-mail e lettera inviata a tutti gli associati, membri del Consiglio Direttivo e Revisori in data 24 febbraio 2021 e pertanto nei 15 (quindici) giorni precedenti quello fissato per la riunione per deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra;
- che la suddetta assemblea di prima convocazione è andata deserta;
- che con contestuale avviso di convocazione è stata regolarmente convocata in questo luogo e per questo giorno ed ora, l'assemblea dell'Associazione suddetta in seconda convocazione per deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra;
- che con il medesimo avviso di convocazione di cui sopra è stata regolarmente convocata in questo luogo per questo giorno ed ora, l'assemblea dell'Associazione suddetta in seconda convocazione per deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra;
- che con il suddetto avviso l'assemblea odierna è stata convocata per discutere e deliberare oltre che in sede straordinaria anche in sede ordinaria sugli ulteriori argomenti indicati all'ordine del giorno della convocazione e che pertanto la presente assemblea costituisce apertura in sede straordinaria dell'unica assemblea sociale come sopra convocata;
- che sono presenti mediante collegamento in televideoconferenza, anche a norma del 4° comma dell'art. 2370 C.C., nonché in conformità con quanto disposto dal D.P.C.M. in data 18/10/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19/10/2020, numero 34 (trentaquattro) associati in regola con il pagamento della quota associativa a norma dell'art. 16) del vigente statuto associativo su n. 1.741 (millesettecentoquarantuno) associati costituenti l'intera compagine dell'Associazione, a' sensi dell'art. 21 C.C., come risulta dal foglio presenze, compilato e sottoscritto dal Presidente in originale cartaceo con indicazione degli associati presenti mediante collegamento in televideoconferenza, documento che sottoscritto dal Presidente in originale cartaceo e trasferito al sottoscritto Notaio rogante in formato digitale è stato successivamente consegnato in originale al Notaio rogante ai fini dell'allegazione sotto la lettera "A" al presente verbale di assemblea (redatto in termini differiti, in analogia al disposto dell'art. 2375 C.C..) e da trascriversi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dell'Associazione suddetta;
- che sono presenti mediante collegamento in

televideoconferenza, a norma del 4° comma dell'art. 2370 C.C., nonchè in conformità con quanto disposto dal DPCM in data 18/10/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19/10/2020 i membri del Consiglio Direttivo in carica signori:

- Azario Daniela;
- Borrione Martino;
- Brusemini Enrico;
- Canova Renzo;
- Paschetto Arianna;
- Formagnana Andrea;
- Graziano Giorgio;
- Lima Maria;
- Mascherpa Anna Maria;
- Piva Guido;
- Pizzoglio Valter;
- Ricci Paolo;
- Vigato Maurizio e
- Zerbola Marco,

oltre ad esso Presidente;

- che infine hanno giustificato l'assenza i Revisori in carica signori:

- Pozzo Dr.ssa Celeste;
- Sella Dr. Paolo e
- Zona Dr. Desiderio Liliano;

- che al riguardo il Presidente espressamente da atto di aver specificamente accertato l'identità di tutti i soggetti intervenuti in televideoconferenza;

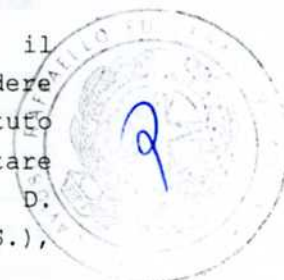
- che tutti i partecipanti intervenuti in televideoconferenza risultano in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari, di partecipare alla discussione e di far verbalizzare i propri interventi;

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita a norma di legge e dell'art. 16) del vigente statuto associativo nonchè per quanto ancora occorresse del richiamato art. 101 comma 2 D. Lgs. 117/2017 in tal caso nel rispetto del quorum costitutivo stabilito per l'Assemblea Ordinaria;

- che infine tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni che rendono necessario procedere alla sostituzione integrale del vigente testo dello statuto dell'ente specificamente e funzionalmente al fine di adottare tutte le variazioni ed integrazioni disposte dal recente D. Lgs. 117/2017 (con riferimento alla natura di E.T.S.), provvedendo in particolare a:

- integrare l'articolo 1) con particolare riferimento alla variazione della denominazione in **"Club Alpino Italiano - Sezione di Biella APS - E.T.S."**, adottando la locuzione e



l'acronimo A.P.S.;

- variare l'articolo 3) con riguardo alla specifica indicazione circa lo svolgimento di attività di interesse generale in via esclusiva o principale come previsto dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;

- sostituire gli attuali articoli 14), 15), 16), 17), 18) e 19) riguardanti le convocazioni, le deliberazioni ed i quorum assembleari con i nuovi articoli 14), 15), 16), 17) e 18) provvedendo in particolare a precisare che per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati;

- sostituire gli attuali articoli 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26) e 27) concernenti il Consiglio Direttivo con i nuovi art. 19), 20) e 21) in conformità al disposto dell'art. 26) del D. Lgs. 117/2017;

- sostituire gli attuali artt. 30) e 31) con il nuovo art. 26) in materia di Organo di Controllo/Revisione Legale dei Conti in conformità al disposto degli articoli 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017;

oltre a modifiche di minor rilevanza e/o di carattere formale al testo dei restanti articoli secondo il nuovo testo interamente modificato nel contenuto e nella numerazione degli articoli.

Al termine dell'intervento il Presidente chiede se occorranza ulteriori specifici chiarimenti o se qualche socio intenda intervenire in argomento.

Dopodiché il Presidente invita l'Assemblea ad esprimere il proprio parere a riguardo, e questa dopo opportuna discussione con il voto favorevole di 34 (trentaquattro) soci su 34 (trentaquattro) soci presenti

- nessun voto contrario

- nessun astenuto

UNANIME DELIBERA

1) - di variare l'articolo 1) con particolare riferimento alla variazione della denominazione in "**Club Alpino Italiano - Sezione di Biella APS - E.T.S.**", adottando la locuzione e l'acronimo A.P.S. come segue:

"Art. 1 - Denominazione Sede e Durata

E' costituita, con sede legale in **Biella** l'associazione denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di BIELLA - APS - ETS**" - fondata il 10 ottobre 1872 con decorrenza dal 1-1-1873. La sede legale ed operativa potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con delibera del Comitato Direttivo dell'associazione da comunicare agli organi competenti nei termini di legge.

La variazione dell'indirizzo di ubicazione della sede legale oppure operativa nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna modifica allo statuto.

Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano del Piemonte. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.";

2) - di variare l'articolo 3) con riguardo alla specifica indicazione circa lo svolgimento di attività di interesse generale in via esclusiva o principale come previsto dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, come segue:

"Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati o di terzi di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;

3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, a' sensi dell'art. 5 comma 1 lettere f), i), k), e) D. Lgs. 117/2017 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti, anche tra i propri Soci purché non siano anche volontari, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero di lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni



consorelle competenti;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, montagna terapia, ciclo escursionistiche dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole e i gruppi competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, montagna terapia, ciclo escursionistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati, i qualificati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, **ciclo escursionistiche, alternanza scuola lavoro**, dell'alpinismo giovanile, nonchè a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;

l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali **nei limiti consentiti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017** e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società.";

2) - di adottare in generale tutte le modifiche risultanti dal nuovo testo statutario, con particolare riguardo ai nuovi articoli 1), 3), 14), 15), 16) 17), 18), 19), 20) 21) e 26), oltre a modifiche di minor rilevanza e/o di carattere formale al testo dei restanti articoli quale risulta dal documento aggiornato e coordinato che il comparente mi consegna e che si allega al presente verbale sotto la lettera **"B"**, omessane

la lettura da parte di me Notaio al comparente per dispensa avutane dal medesimo;

3) - di dare atto a seguito della modifica della denominazione di cui sopra e ai fini della conseguente trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari, che l'Associazione è proprietaria dei seguenti beni immobili:

A) BENI IMMOBILI in Comune di BIELLA:

per la piena ed esclusiva proprietà

° Immobili così censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Biella:

- Foglio 52 mappale 84 sub. 7, z.c. 1, Via Pietro Micca n. 13, piani 1-S1, categoria A/10, classe 3, vani 4,5, rendita catastale Euro 1.499,02;

per la piena proprietà della quota di 68/1000

- Foglio 52 mappale 84 sub. 31, z.c. 1, Via Pietro Micca n. 13, piano S1, categoria C/2, classe 4, mq. 2, rendita catastale Euro 5,78;

per la piena proprietà della quota di 136/2000

- Foglio 52 mappale 84 sub. 32, z.c. 1, Via Pietro Micca n. 13, piano T, categoria A/3, classe 1, vani 3, rendita catastale Euro 224,66;

- Foglio 52 mappale 84 sub. 33, z.c. 1, Via Pietro Micca n. 13, piano S1, categoria C/2, classe 4, mq. 37, rendita catastale Euro 107,01;

B) BENI IMMOBILI in Comune di POLLONE:

per la piena ed esclusiva proprietà

° Immobili così censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Pollone:

- Foglio 14 mappale 19, Sentiero Punta Sella, piani T-1-2, categoria A/4, classe 1, vani 11, rendita catastale Euro 363,59;

C) BENI IMMOBILI in Comune di ANDORNO MICCA:

per la piena ed esclusiva proprietà

° Immobili così censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Andorno Micca:

- Foglio 9 mappale 18 sub. 1, Mologna Grande, piani S1-T-1-2, categoria A/4, classe 2, vani 16,5, rendita catastale Euro 698,77;

D) BENI IMMOBILI in Comune di COGNE (AO):

per la piena ed esclusiva proprietà

° Immobili così censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Cogne:

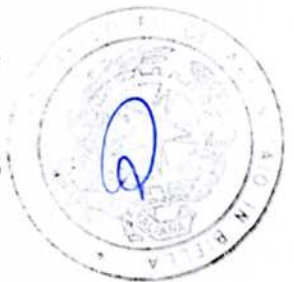
- Foglio 64 mappale 2 sub. 1, Località Lauson, piani T-1, categoria A/11, classe 7, vani 42,5, rendita catastale Euro 3.289,49;

E) BENI IMMOBILI in Comune di GRESSONEY-LA-TRINITE' (AO):

per la proprietà superficiaria

° Immobili così censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Gressoney-La-Trinitè:

- Foglio 1 mappale 5 sub. 1, z.c. 2, Località Rifugio



Quintino Sella, piani T-1-2, categoria A/4, classe 2, vani 37, rendita catastale Euro 2.197,52, espressamente autorizzando ogni persona ente od ufficio pubblico o privato ad eseguire le trascrizioni, le volture, gli annotamenti o le registrazioni conseguenti al presente atto ed inerenti tutti i beni immobili, mobili registrati o diritti di proprietà intellettuale anche se qui eventualmente non specificamente indicati con pieno e definitivo esonero dei competenti uffici da ogni responsabilità al riguardo.

4) - di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo ad apportare al verbale/statuto ogni modifica di carattere meramente formale necessaria od opportuna in quanto originata ad esempio da errori materiali o da ragioni formali, che fosse richiesta dal Comitato Centrale in sede di approvazione del testo statutario nell'adempimento degli obblighi di competenza.

5) - In conformità alla disciplina prevista dall'art. 104 del D. Lgs. 117/2017 l'acronimo E.T.S. (che potrà essere discrezionalmente indicato in aggiunta alla locuzione o acronimo A.P.S.) sarà utilizzato, qualora lo si ritenga opportuno, attraverso la sua indicazione negli atti e nella corrispondenza solo a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel R.U.N.T.S. a seguito della sua istituzione.

In relazione alla disciplina fiscale (capo X D. Lgs. 117/2017) ed in conformità agli articoli 101 - 102 e 104 del citato D. Lgs. 117/2017, le disposizioni contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017 risulteranno applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101 comma 10 D. Lgs. 117/2017, qualora l'Ente risultasse iscritto all'istituendo R.U.N.T.S.. Da tale momento si renderanno applicabili tutte le disposizioni in materia di E.T.S. e conseguentemente il regime proprio di tali Enti.

L'assemblea proseguirà quindi i propri lavori sui restanti argomenti indicati all'ordine del giorno senza soluzione di continuità, senza verbalizzazione notarile, conformemente a quanto indicato sull'avviso di convocazione ed alle vigenti disposizioni di legge.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara quindi sciolta la riunione assembleare in forma straordinaria essendo le ore diciotto e quaranta."

Richiesto io Notaio ho letto questo atto al comparente che lo dichiara conforme alla propria volontà ed a verità. In gran parte dattiloscritto ed il rimanente manoscritto da persona di mia fiducia e da me su otto mezzi fogli per sedici facciate intere meno una riga.

Firmato: EUGENIO ZAMPERONE - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BIELLA
ELENCO PRESENZE ASSEMBLEA SOCI DEL 16 MARZO 2021
ON-LINE
PARTE STRAORDINARIA

1	AZARIO DANIELA	consigliere
2	BORRIONE MARTINO	consigliere
3	RONDOLOTTO LAURA	
4	BRESCIANI RICCARDO	
5	BRUSEMINI ENRICO	consigliere
6	CANOVA CLETO	
7	CANOVA RENZO	consigliere
8	CORBETTA FABRIZIO	
9	ANNALISA CHIORINO	
10	FORMAGNANA ANDREA	Vice-presidente
11	FORMAGNANA FERDINANDO	
12	LORA MARZE' LUISA	
13	GRAZIANO GIORGIO	consigliere
14	LIMA MARIA	consigliere
15	MASCHERPA ANNA MARIA	consigliere
16	MASSERANO PAOLO	
17	MOMBELLO CESARE	
18	NEGRO CLAUDIO	
19	PAGANONI RICCARDO	
20	PETTINATI FRANCESCA	
21	PIANA MANUELA	
22	PIVA GUIDO	consigliere
23	PIZZOGLIO VALTER	consigliere
24	RAVELLA CARLO	
25	RICCI PAOLO	Vice-presidente
26	SELLA MATTIA	
27	SERESINI ALESSIO	
28	STEVANIN GRAZIANO	
29	TALON MICHELA	
30	TESTA ALBERTO	
31	VIGATO MAURIZIO	consigliere
32	ZAMPERONE EUGENIO	presidente
33	CHIORINO ANNA	
34	ZERBOLA MARCO	consigliere

Allegato n° 7 ai numeri
76626 / 16468 di repertorio



Hanno partecipato senza diritto di voto:

MAGLIOLA MAURIZIO
ARIANNA PASCHETTO presidente GSBI